

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1821

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUIDI, IOTTI LEONILDE, MORVIDI, SPAGNOLI, MALAGUGINI, RE GIUSEPPINA, BENEDETTI, CATALDO, COCCIA, PELLEGRINO, PINTOR, SABADINI, DI BENEDETTO

Presentata il 23 settembre 1969

Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale, attraverso il matrimonio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, si propone la completa eliminazione dell'articolo 559, nonché l'abrogazione dei reati di concubinato, della causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale, attraverso il matrimonio, nonché dei reati di omicidio e lesioni a causa di onore.

Comune è la ragione che ispira l'abrogazione delle predette norme, la urgente necessità di liberare quegli istituti dalle vestigia di una concezione dei rapporti sessuali e familiari, ispirata a criteri di discriminazione e di dispotismo, ed oggi repugnante ad una moderna e democratica coscienza civile. Con ciò, si intende, altresì, corrispondere alle esigenze di rendere operanti i rapporti di uguaglianza tra i sessi, sanciti dalla nostra Costituzione, nell'ambito della visione di un tipo di famiglia, che per essere società naturale, deve sorreggersi sulla unione reale degli affetti.

La presente proposta di legge concorre a determinare i connotati della riforma dell'ordinamento familiare, che ha trovato

espressione in una proposta di legge del gruppo comunista e nell'iniziativa di altri gruppi.

I. — La sentenza della Corte costituzionale n. 126 del 1968, accogliendo, in parte, le critiche generali suscitate dalla sentenza della stessa Corte n. 64 del 1961 e le eccezioni di illegittimità costituzionale che i magistrati di merito hanno contribuito a sollevare, particolarmente i pretori di Bologna, di Torino, i tribunali di Ascoli e di Biella, ha riesaminato la questione ed ha dichiarato la illegittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'articolo 559 del codice penale.

È indubbiamente un fatto positivo, in quanto espressione dell'applicazione di un grande principio, l'abrogazione del reato di adulterio.

Tuttavia ad oggi, come del resto continuano a rilevare le magistrature di merito, non sono state ricavate le coerenti conseguenze fino alla necessaria abrogazione della ipotesi della relazione adulterina.

Questa costituisce notoriamente un reato abituale dell'ipotesi base dell'adulterio, con-

cretandosi in una serie discontinua di fatti adulterini, per cui risulta contraddittorio e persino lesivo di quel principio riconosciuto dalla sentenza n. 126 del 1968 della Corte Costituzionale, affermare la sopravvivenza della relazione adulterina. Indubbiamente la disamina della motivazione della predetta sentenza della Corte Costituzionale apre l'adito a dissensi e consensi. Non è accettabile l'indulgenza tradizionale espressa dalla Corte, a proposito del riconoscimento di priorità, riconosciuto alla posizione del marito nella famiglia, definito punto di convergenza dell'unità familiare. Tuttavia, il pregio fondamentale della sentenza, nella sua parte motiva, è dato dall'aperto riconoscimento, contenuto nella sentenza stessa, che quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti.

Facendo proprie una serie di proposizioni moderne acquisite alla interpretazione dell'articolo 29 della Costituzione, la motivazione della sentenza afferma che ogni discriminazione non garantisce l'unità familiare, ma costituisce un inammissibile privilegio, contribuendo a rafforzare orientamenti progressivi che non potranno non pesare sugli sviluppi dei lavori di riforma sull'ordinamento familiare.

Da queste esatte considerazioni non si può non ricavare la conseguenza che anche la relazione adulterina ed il concubinato contribuiscono a realizzare quel differente trattamento stigmatizzato dalla Corte e che concreta, attraverso la sopravvivenza del terzo comma dell'articolo 559 e dell'intero articolo 560 (relazione adulterina e concubinato), una vera e propria discriminazione e, secondo noi, un relitto da antiquariato di vetuste concezioni della vita familiare e sociale, sepolte dalla coscienza dell'umanità moderna e progredita.

II. — Il reato di adulterio esprime più di ogni altro istituto, l'antico diritto di proprietà dell'uomo sulla donna, per cui, esso trovò equiparazione al reato di furto.

In Grecia, come nell'antica Roma, tale istituto si presentò infatti, originariamente, come diretto a tutelare il diritto di proprietà del marito sulla donna, considerata come una *res*.

La *lex Julia de adulteriis*, che ebbe vigore fino a Giustiniano, configura l'adulterio come furto in danno del marito, nel quale reato di furto, peraltro, la *res mobilis*,

cioè la donna viene associata all'altro uomo, con il vincolo di correttezza, nella perpretazione del suddetto reato.

Discendeva da tale impostazione l'assenza di ogni obbligo reciproco: soltanto successivamente Giustiniano impose al marito la fedeltà coniugale, almeno nella stessa città in cui viveva la moglie.

Il concetto di fedeltà coniugale ha avuto successivamente una lunga elaborazione nel diritto germanico, traendo origine da orientamenti remoti di natura etico-religiosa.

Secondo tale concezione la donna viveva posta su un piedistallo di sacertà, dalla quale si faceva derivare un più rigoroso dovere di fedeltà incondizionata all'uomo.

Tanto è vero che vi sono due modi di rendere ineguali gli esseri umani, quello di porli molto in basso o molto in alto!

Secondo il codice canonico si assegnavano all'istituto matrimoniale primarie finalità di procreazione ed educazione della prole, che ovviamente riproponevano il pericolo della *turbatio sanguinis* come fondamento dello adulterio (can. 1013 *matrimonii finis primaria est procreatio atque aeducatio prolis, secundarius mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae*). In tal modo, l'adulterio si caratterizzava come lesione della *una caro* fondamento della *copula perfecta*.

L'adulterio e il concubinato non sono previsti come reati dalla legislazione nei Paesi più avanzati come quella americana e sovietica, inglese, irlandese e in parte da quella svizzera.

Nella legislazione penale francese del 1797, l'adulterio non venne compreso fra i fatti punibili contrariamente al successivo codice napoleonico del 1810, che classificò l'adulterio come un attentato contro il buon costume.

Contro il cosiddetto adulterio a caldo si espressero, in senso nettamente negativo, eminenti filosofi, biologi e giuristi da Voltaire al Filangeri, dal Tissot al Pessina, dal Beccaria allo Schiattarella, dal Lucchini al Ferri e al Manzini.

Quest'ultimo affermò apertamente che l'adulterio e il concubinato non appartengono al minimo etico, su cui opera la legge penale.

Ed è proprio anche in nome dell'inidoneità del mezzo dell'assunzione penale ai fini della tutela dell'unità familiare che noi indichiamo una diversa politica legislativa, quella della abrogazione dei due istituti. La realtà dimostra infatti che gli istituti dell'adulterio e del concubinato, nella loro pre-

visione penale sono inutili, pericolosi e dannosi. La inutilità è confermata del resto dal ricorso assai scarso delle parti al magistrato.

Statistiche diligentemente raccolte dimostrano che le querele proposte in un anno nell'intero Paese assommano a poche decine, a fronte di un numero di fatti enormemente superiore, per i quali le parti non ritengono idoneo lo strumento della giustizia penale.

Ne consegue che la penalizzazione dell'adulterio e quindi anche della relazione adulterina, e del concubinato si dimostra uno strumento non efficace per la prevenzione di quei fatti.

Dannoso poi risulta il processo non solo per le parti ma per l'intero nucleo familiare in quanto reclamizza delicate vicende, esponendo alle vociferazioni e purtroppo al ludibrio le sventure familiari.

Pericolosa è invece la esistenza della previsione penale dell'adulterio e del concubinato.

Per essi, come abbiamo visto, solo in casi rarissimi si ricorre al giudice, ma della minaccia di querele per essi si fa largo uso, spesso come mezzo di pressione e non raramente di ricatto ai fini di strappare condizioni, talvolta onerose ed ingiuste, di ordine morale ed economico, o di altra natura, in occasione di procedimenti per separazione di coniugi.

Il complesso delle ragioni illustrate giustifica quindi ampiamente la nostra proposta di abrogazione dei due predetti istituti.

La predetta sentenza della Corte costituzionale ha, così, alla luce delle ragioni ispiratrici dell'istituto dell'adulterio, della relazione adulterina e del concubinato, posto in evidenza alcune ragioni sostanziali, che impediscono ogni forma di reviviscenza di tali istituti, sotto qualsiasi etichetta.

E, indubbiamente, non soltanto problema di politica criminale abolire o reintrodurre il reato base di adulterio, come le ipotesi derivate, ma è soprattutto questione di tenere fermi concetti fondamentali che sono a fondamento della famiglia moderna, cioè la spontanea comunità di affetti fondata su rapporti di eguaglianza. Appare evidente infatti che una linea di ritorno alla penalizzazione dell'adulterio rappresenterebbe un salto indietro, compiuto verso concezioni romanistiche dell'adulterio, inteso come violazione di un diritto reale, e precisamente di proprietà sul corpo dell'altro coniuge. Il fatto di reintrodurre l'eguaglianza nella penalizzazione del reato di adulterio e di configurare la fedeltà come un dovere reciproco, sancito da pena, non può far venir meno, ma anzi aggrava,

radicalizzandole ed estendendole, le vecchie concezioni romanistiche dell'alto Medio Evo, dell'adulterio equiparato al furto, nel quale i due coniugi sono *res mobilis*, oggetto di un diritto sul corpo altrui, secondo l'aggiornata concezione del Carnelutti.

Con il disegno di legge di riforma del codice penale presentato al Senato il 19 novembre 1968, n. 351, si prevede la parità nella penalizzazione dell'adulterio (articolo 88), che resta punibile a querela di parte.

Nella relazione si motiva l'esigenza di conferire alla violazione della fedeltà una sanzione penale, a causa dello « attuale e universalmente riconosciuto rilassamento di costumi » che fa ritenere meglio salvaguardato il principio costituzionale della unità della famiglia, reintroducendo il reato di adulterio per tutti. Non vale la pena spendere molte parole per confutare una rudimentale e semplicistica concezione dell'analisi del mondo moderno e delle soluzioni prospettate.

Un'apparente duttilità, che tuttavia presenta seri pericoli, e una variante di quella soluzione, come quella che pur condizionando la ipotesi di adulterio al verificarsi di un'ingiuria grave, sostanzialmente riapre la strada al risorgere di un istituto barbarico e nei fatti alla discriminazione nei confronti della donna e comunque a discordanti soluzioni, e che ricostruisce su quello strumento incivile che ha rappresentato nell'epoca moderna la previsione del reato di adulterio.

III. — Superata e largamente criticata nel Paese è la sopravvivenza della causa speciale di estinzione del matrimonio per i reati contro la libertà sessuale. L'articolo 544 del nostro codice riproduce in sostanza l'articolo 352 del codice Zanardelli.

La relazione al codice abrogato affermava chiaramente che « è prudente agevolare la concessione dell'impunità in vista della più grande riparazione che l'uomo possa dare alla donna da lui disonorata, il matrimonio ».

Non discutiamo che quei principi possono essere apparsi validi 80 anni orsono, anche se i primi progetti di riforma del codice Zanardelli escludevano la predetta causa di estinzione; pensiamo però che attualmente in un paese civile, un fatto di violenza carnale pone innanzi tutto un problema di libertà sessuale e di difesa della persona umana, che non può essere cancellato ricorrendo ad una soluzione spesso coartatrice della volontà, quella della cosiddetta riparazione dell'onore attraverso il matrimonio.

I predetti reati di violenza offendono la libertà sessuale, ma il mezzo previsto per la estinzione di quei reati offende spesso la libertà di coloro che si uniscono in matrimonio.

È offesa alla libertà della donna che in nome di un malinteso senso dell'onore è esposta al pericolo di soggiacere a una violenza per tutta la propria esistenza, ma è anche una violenza verso colui che, per guadagnarsi l'impunità, sacrifica la libertà di una scelta, che trae valore soprattutto dalla spontaneità dei sentimenti.

Recenti vicende dimostrano che, anche in zone del nostro paese, in cui hanno operato pur lungamente tradizioni dettate anche da ambienti e gruppi di orientamento conservatore, si afferma con forza il senso di libertà e della dignità di chi ferita dalla violenza non accetta la cosiddetta riparazione che può significare l'infelicità, e quindi il preordinato fallimento di un matrimonio.

IV. — L'omicidio a causa di onore costituisce una sopravvivenza arcaica e barbarica.

Anche Giustiniano prevede il fatto come reato di omicidio, consentendo, per altro, attenuanti.

Qualche legge romano-barbarica, come quella dei Burgundi, sancì la non punibilità del marito che avesse ucciso la propria moglie, colta in flagrante adulterio.

I dottori del diritto intermedio prevedevano invece, curiosamente, la triplice preventiva diffida del marito tradito all'amante della moglie, mentre accordavano successivamente la non punibilità al marito che avesse colto in flagrante adulterio la moglie.

Il diritto canonico non ammise mai la facoltà di uccidere.

Contrariamente al codice napoleonico (articolo 324 del codice penale) il progetto del codice penale italiano del 1877 non contemplava l'attenuante speciale in caso di omicidio del coniuge colto in flagrante, in quanto si riteneva sufficiente la disposizione generale relativa alla provocazione.

Il testo definitivo del codice Zanardelli prevedeva però il fatto a titolo di omicidio pur consentendo una notevole riduzione della pena.

Il codice penale fascista tuttora vigente ha creato invece un titolo speciale che degrada la pena per l'omicidio a causa d'onore al di sotto dei limiti edittali fissati per il furto pluriaggravato.

Si è parlato, a giustificazione di questa norma incivile, del giusto dolore e di valuta-

zioni umane. Ma per essere umani verso i colpevoli si è disumani verso la vittima calpestando uno dei valori, il più grande, quello della vita umana.

E con la previsione di una pena insignificante si istituisce infatti un incentivo al delitto.

Nel momento in cui il legislatore del 1931 afferma che l'autore del crimine è « più uno sciagurato che un uomo pericoloso », avvertiamo che il pericolo vero nasce proprio dal codice che concede la semimpunità per un reato tanto grave e che, nella motivazione del titolo speciale di reato, lo giustifica.

La pubblica opinione, del resto, reagisce oggi negativamente, attraverso i suoi organi di espressione, dalla stampa al cinema, conducendo una vigorosa campagna contro quello che è stato definito il divorzio all'italiana.

Non può certo attenuare la legittima reazione della coscienza pubblica di fronte ad una ingiustizia legalizzata nemmeno l'osservazione, che vorremmo pensare sia stata dettata dall'ironia alla Corte Costituzionale, secondo la quale, sul terreno della previsione penale dell'omicidio a causa di onore non sussiste discriminazione fra i sessi, perché la stessa è la pena prevista per la donna che uccide il coniuge in un atto di flagrante infedeltà, rispetto al marito che uccida la moglie colta nell'adulterio !

Non può certo placare questa considerazione le giuste esigenze che impongono per ragioni di civiltà e di tutela della vita umana che sia cancellata una norma che, in nome dell'onore, non fa onore davvero ai nostri ordinamenti.

Con ciò non s'intende sottovalutare l'incidenza della *raptus* emotivo, che può abolire o diminuire la capacità d'intendere e di volere.

Sappiamo quanto inumano e antiscientifico sia il principio affermato nell'articolo 90 del codice:

« Gli stati emotivi e passionali non escludono, né diminuiscono la responsabilità ».

La migliore e più moderna psicopatologia ha dimostrato che, in determinati casi, la spinta affettiva può determinare le azioni a corto circuito, nelle quali le reazioni agli impulsi affettivi si trasformano direttamente in azione, evitando di passare attraverso la personalità totale (V. Kretschmer).

E più ancora sono rilevanti le reazioni esplosive, che talvolta traducono la scarica di una sovratensione psichica, da lungo tempo

insorta, alla quale si aggiunge l'ultima goccia che fa traboccare il vaso, e tale altra sono determinate addirittura da eccessi convulsi di tipo epilettico od isterico. Sappiamo che l'istinto sessuale può essere alla radice o concausa di queste azioni di corto circuito esplosivo.

La indagine psicopatologica dovrà accertare rigorosamente l'esistenza delle predette sindromi nell'imputato come condizione di esclusione totale o parziale della capacità di intendere e di volere. In tale caso la misura di sicurezza dovrà sostituire, ovviamente, in tutto o in parte la normale sanzione penale.

Quello che si vuole con la presente proposta di legge è la eliminazione di un motivo costituente titolo speciale che minimizza, per la cosiddetta causa d'onore, il grave reato di omicidio, dietro il quale passa tanto contrabbando, e che è sopravvivenza di norme e di costumi barbarici.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta abbiamo voluto indicare la esigenza di eliminare negli istituti che qui sono presi di mira, il concetto proprietario che traspare nel rapporto fra i coniugi, di subordinazione, di disuguaglianza fra la donna e l'uomo, giungendo alle aberranti conseguenze che l'infedeltà si punisce con il carcere, o si vendica con la morte, salvo lo scampolo di una pena irrisoria, e che la violenza carnale si ripaga con il matrimonio.

Non già che i comunisti siano insensibili al valore della fedeltà: essa è un attributo inseparabile dai sentimenti che giustificano e garantiscono il matrimonio, e come tale segue la evoluzione e la involuzione degli affetti.

Ma proprio perché collocano in alto il mondo degli affetti coniugali, comprendono che la infedeltà è tale quando è il contrario dell'amore coniugale e che questa appartiene quindi soprattutto alla sfera etica. Illusorio e tipico degli ordinamenti arretrati è il ritenere che le manette del carabiniere o la minaccia di morte possano impedire o prevenire la fuga degli affetti.

Avvertiamo del resto che vale a proposito di questi istituti che attengono all'aspetto penalistico del diritto familiare quanto ricordava il Mittermayer, che il diritto romano è stato utilizzato per tanta parte della storia del diritto di occidente come un elemento di conservazione a fini attuali e in antitesi alle esigenze di una società moderna. Certo, nei nostri codici, e particolarmente negli istituti, di cui proponiamo l'abrogazione, ha operato come espressione di un sistema di rapporti oppressivi e arretrati, affermando la pretesa della immutabilità del diritto, fino al punto che esso è ormai entrato in conflitto con la realtà e con le strutture dell'ordinamento familiare, il quale è tanta parte della società ed è partecipe del suo incessante sviluppo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 559 del codice penale è abrogato.
Sono altresì abrogati gli articoli 544, 560, 561, 562, 563 e 587 del codice penale.